

**LEGGE 26 aprile 1934 numero 653**  
**“Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli” (1)**

**Art. 1.** Campo di applicazione - Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

- a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
- b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli artt. 6, 11 e 12;
- c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;
- d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Province e dei Comuni;
- e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
- f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;
- g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;
- h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza (1).

**Art. 2.** Il Ministro per le corporazioni (2) può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata (1) (3).

**Art. 3.** Salvo una diversa specificazione s'intendono:

- a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
- b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuti 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro (1).

**Art. 4.** Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili: la giustificazione deve essere data dal datore di lavoro (1).

**Art. 5....** (4).

**Art. 6.** È vietato adibire:

- a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonché le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;
- b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgano in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;
- c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonché nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;
- d) i minori di anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.
- Tuttavia Il Prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore, o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte o in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo (5);
- e) i minori di anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura (6);
- f) i minori di anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche.
- In quest'ultimo caso il Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.
- Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, non si applica alla moglie ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;
- i minori di anni 18 nella manovra e nel traino dei vagonetti (6/a).

**Art.7.... (7)**

**Art. 8.** Idoneità fisica. visita medica preventiva e certificato medico - I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli artt. 10 e 11 dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni (8) con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra: gli altri elementi la scheda sanitaria (6/a) (9)

**Art. 9.** Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni (8) ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali (6/a).

**Art. 10.** Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri - Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni (10), saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie (6/a) (11).

**Art. 11.** Trasporto e sollevamento pesi - I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia od a spalla: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici (6/a) (12).

**Art. 12.** Lavoro notturno - Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti (12/a).

Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'art. 1 lettera b) quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni (13), il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età e per i minori di anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività, ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministro dell'interno (6/a).

**Art. 13.** Col termine "notte" si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla pianificazione (6/a) (14).

**Art. 14.** Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione dei metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonché adibiti eventualmente nelle altre industrie, determinate con decreto del Ministro per le corporazioni (15), sentite le organizzazioni sindacali (6/a).

**Art. 15.** Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'ispettorato corporativo (169), indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispektorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispektorato corporativo (16) potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispektorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni (17) (17/a).

**Art. 16.** Il Ministro per le corporazioni ha facoltà:

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorché la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali la richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda (17/a) (18).

**Art. 17.** Orario di lavoro - Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nell'azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli artt. 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti di lavoro o, in difetto, dall'Ispektorato corporativo (19), sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'ispektorato corporativo (19) può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.

È vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro (17/a).

**Art. 18.** Riposi intermedi - Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno: qualora superi le otto ore, il riposo, intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo (19), sentite le competenti Associazioni sindacali (20).

**Art. 19.** Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione (17/a).

**Art. 20.** Provvedimenti a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità - Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro (21), i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità compatibilmente con le esigenze di lavoro, essere forniti di acqua potabile e provvisti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo (19) può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero per le corporazioni (17/a) (22)

**Art. 21.** Visite mediche periodiche - Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni (23), è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le corporazioni (24) esteso anche ai minori di anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro (25).

**Art. 22.** L'Ispettorato corporativo (26) può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore di anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario, o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali a ciò autorizzati.

La visita medica è gratuita (25).

**Art. 23.** Coloro che dalle visite mediche, previste dagli artt. 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti (25).

**Art. 24.** Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista

una pena maggiore dalle altre leggi (27) è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può essere complessivamente superiore a lire 400.000, nè inferiore a lire 800.

Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000 e quelle degli artt. 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 20.000 (25) (28).

**Art. 25.** Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne, e dei fanciulli approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla L. 3 luglio 1910, n. 425, e dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 748,, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473;

2° la L. 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3° il R.D. 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla L. 26 giugno 1913, numero 886;

4° il regolamento approvato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530;

6° gli artt. 76, 20 e 30 comma, 79, 101 comma 30 e 40 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7° l'art. 203 del R.D. 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8° l'art. 12, comma 1°, del R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la L. 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

**Art. 26.** La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma.

- 
- 1) L'art. 27, L. 17 ottobre 1967 n. 977, ha abrogato le norme della presente legge nelle parti relative alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
  - 2) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  - 3) Le attribuzioni spettanti, ai sensi dell'ultimo comma, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ora devolute all'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520.
  - 4) Abrogato dall'art. 5, L. 29 novembre 1961 n. 1325.
  - 5) Vedi L. 29 novembre 1961 n. 1325.
  - 6) Vedi anche art. 669 c.p. 1930.
  - 6/a) Vedi la nota 1.
  - 7) Abrogato dall'art. 5, L. 29 novembre 1961 n. 1325.
  - 8) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  - 9) Con D.M. 4 maggio 1936, è stato ritenuto valido, agli effetti del presente articolo il libretto di lavoro previsto dalla L. 10 gennaio 1935 n. 112 e approvato con D.M. 7 marzo 1936.
  - 10) Soppresso dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721.
  - 11) Vedi R.D. 7 agosto 1936 n. 1720.
  - 12) Vedi ora art. 4, L. 26 agosto 1950 n. 860, art. 15, D.P.R. 21 maggio 1953 n. 568 e la tabella allegata al decreto predetto.

- 12/a) La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1986 n. 210 (Gazz. Uff. 1 agosto 1986, n. 38 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ari. 12, primo comma limitatamente alla parola: «per le donne di qualunque età e...».
- 13) Soppresso dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721.
- 14) La L.7 dicembre 1951 n. 1630 così dispone: «*Articolo unico.* - Il rinvio alle disposizioni della legge sulla pianificazione, contenute nell'ari. 13 della L. 26 aprile 1934 n. 653. si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai 18 anni».
- 15) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
- 16) Ora Ispettorato del lavoro.
- 17) Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 17/a) Vedi la nota 1.
- 18) Le attribuzioni spettanti ai sensi del presente articolo al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ora devolute all'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520.
- 19) Ora Ispettorato del lavoro.
- 20) Per i riposi che devono essere concessi alle lavoratrici per allattamento vedi L. 26 agosto 1950 n. 860.
- 21) Vedi norme su Infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.
- 22) Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 23) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
- 24) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
- 25) Vedi nota 1.
- 26) Ora Ispettorato del lavoro.
- 27) Vedi artt. 669 e 671 cod. pen. 1930.
- 28) Gli importi delle pene previste dal presente articolo sono stati così elevati dall'art. 3, L. 12 luglio 1961 n. 603. Vedi anche art. 732 cod. pen. 1930.